

ALLEGATO 2

Regione Lombardia – Regolamento regionale 14 giugno 2022, n. 4 “Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”

TABELLA COMPARATIVA

Precedente	Attuale
Regolamento regionale N. 6 del 9 novembre 2004 quale modif. da reg. reg. 6 febbraio 2007, N. 1. “ Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali ”.	Regolamento regionale N. 4 del 14 giugno 2022 “ Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) ”
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini, in attuazione degli articoli 9, comma 5, e 10, comma 1, della legge regionale 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) e in armonia con i principi e con le finalità della medesima legge di seguito denominata ‘legge regionale’. 2. Il presente regolamento detta altresì disposizioni relative alla sepoltura degli animali di affezione.	Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento reca disposizioni di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).
Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: - <i>addetto al trasporto funebre</i> : persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri; - <i>animali di affezione</i> : animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo; - <i>attività funebre</i> : servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio; - <i>autofunebre</i> : mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri; - <i>avente diritto alla concessione</i> : persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota; - <i>autopsia</i> : accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria; - <i>bara o cassa</i> : cofano destinato a contenere un cadavere; - <i>cadavere</i> : corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte; - <i>cassetta resti ossei</i> : contenitore di ossa o resti mortali assimilabili; - <i>cassone di avvolgimento in zinco</i> : rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno; - <i>ceneri</i> : prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; - <i>cinerario</i> : luogo destinato alla conservazione di ceneri; - <i>cimitero</i> : luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività; - <i>cofano per trasporto salma</i> : contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la	<i>Cfr. art. 67-bis Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33</i> <i>Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità TULLRRSS)</i> Art. 67 bis (Definizioni) 1. 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) <i>bara o cassa</i> : cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); b) <i>cadavere</i> : corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte; c) <i>casa funeraria</i> : struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche), deputata alle funzioni di: 1. <i>trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi delle salme</i> ; 2. <i>custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione</i> ; 3. <i>preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri</i> ; 4. <i>esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati</i> ; 5. <i>svolgimento delle cerimonie funebri</i> ; d) <i>cassetta resti ossei</i> : contenitore di ossa o resti mortali assimilabili; e) <i>ceneri</i> : prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; f) <i>centro servizi</i> : impresa di cui all'articolo 74 bis che svolge attività funebre di cui all'articolo 74; g) <i>cinerario</i> : luogo destinato alla conservazione di ceneri; h) <i>deposito mortuario</i> : luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne

vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;

- *cofano di zinco*: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

- *colombaro o loculo o tumulo o forno*: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

- *concessione di sepoltura cimiteriale*: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;

- *contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi*: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

- *cremazione*: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

- *crematorio*: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

- *decadenza di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;

- *deposito mortuario*: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

- *deposito di osservazione*: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

- *deposito temporaneo*: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

- *dispersione*: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

- *esiti di fenomeni cadaverici trasformativi*: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;

- *estinzione di concessione cimiteriale*: cessazione della concessione alla naturale scadenza;

- *estumulazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

- *estumulazione ordinaria*: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

- *estumulazione straordinaria*: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;

- *esumazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

- *esumazione ordinaria*: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;

- *esumazione straordinaria*: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

- *feretro*: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

i) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

j) deposito temporaneo: luogo di sepoltura all'interno di un cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri sigillati, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

k) feretro: insieme della bara e della salma o del cadavere ivi contenuto;

l) resto mortale: cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni dall'inumazione o tumulazione;

m) sala del commiato: sala adibita all'esposizione del feretro a fini cerimoniali collocata anche all'interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori;

n) salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino all'accertamento della morte;

o) spazi per il commiato: luoghi aperti o chiusi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri sigillati e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

p) tanatocosmesi: insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presentabilità;

q) trasporto funebre: trasferimento della salma o del cadavere, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre; costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;

r) trasporto di resti mortali: trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell'autorizzazione comunale;

s) urna funeraria: urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri.

- *fossa*: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- *gestore di cimitero o crematorio*: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- *giardino delle rimembranze*: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- *impresa funebre o di onoranze o pompe funebri*: soggetto esercente l'attività funebre;
- *inumazione*: sepoltura di feretro in terra;
- *medico curante*: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- *obitorio*: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- *operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre*: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- *ossa*: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- *ossario comune*: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- *revoca di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- *riscontro diagnostico*: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- *sala del commiato*: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- *salma*: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- *sostanze biodegradanti*: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *spazi per il commiato*: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono i riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- *tanatoprassi*: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- *tomba familiare*: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- *traslazione*: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- *trasporto di cadavere*: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- *trasporto di salma*: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- *tumulazione*: sepoltura in loculo, nicchia, fono, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- *urna cineraria*: contenitore di ceneri.

<p>CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI</p> <p>Art. 3 (Gestione e vigilanza)</p> <p>1. Ciascun comune, in forma singola o associata, ha almeno un cimitero con un'area a sistema di inumazione.</p> <p>2. Il comune, in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero o può affidarla a terzi secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).</p> <p>3. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.</p>	<p>Art. 19 (Vigilanza sui cimiteri)</p> <p>1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza sui cimiteri avvalendosi per gli aspetti igienico-sanitari delle ATS competenti per territorio.</p> <p>In ogni cimitero è assicurata la sorveglianza, anche in forma automatizzata nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ed è garantito l'accesso ai visitatori in giorni ed orari definiti dal comune.</p>
<p>Art. 4 (Accesso al cimitero e onerosità del servizio)</p> <p>1. Nei cimiteri sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.</p> <p>2. L'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente.</p> <p>3. I crematori sono a disposizione di chiunque, con priorità per i provenienti dal bacino d'utenza, come individuato dall' articolo 19.</p>	
<p>Art. 5 (Servizio di accettazione salme, registrazione delle sepolture ed apertura ai visitatori)</p> <p>1. Il gestore del cimitero, per ogni ingresso di cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, nonché l'iscrizione cronologica in apposito registro, anche di natura informatica, secondo le modalità stabilite con decreto del direttore generale competente di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), della legge regionale.</p> <p>2. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai familiari, la registrazione avviene, con le modalità di cui al comma 1, su un registro tenuto presso il comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione.</p> <p>3. In ogni cimitero è assicurata la sorveglianza, anche in forma automatizzata e garantito l'accesso ai visitatori nei giorni ed orari definiti dal comune.</p>	
<p>CAPO III – AREE CIMITERIALI, DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI</p> <p>Art. 6 (Piani cimiteriali)</p> <p>1. Ogni comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.</p> <p>2. I piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.</p> <p>3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.</p> <p>4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.</p> <p>5. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:</p> <p>(a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;</p> <p>(b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per</p>	<p>Art. 18 (Piani cimiteriali)</p> <p>1. I comuni definiscono l'assetto interno di ciascun cimitero tramite l'approvazione di un piano cimiteriale, previa acquisizione del parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.</p> <p>2. Il piano cimiteriale è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in esame o dell'assetto interno al cimitero.</p> <p>3. Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.</p> <p>4. Nella redazione del piano cimiteriale si considerano i seguenti elementi:</p> <p>a) l'andamento medio della mortalità nell'area di competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;</p> <p>b) la ricettività cimiteriale esistente, distinguendo i posti destinati all'inumazione e alla tumulazione, anche in rapporto alla durata delle concessioni;</p>

sepulture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

(c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;

(d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepulture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;

(e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;

(f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;

(g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;

(h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;

i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.

6. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepulture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.

7. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepulture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.

8. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo quanto fissato nel comma 6.

9. Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 1.

Art. 7 (Costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di esistenti)

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi sono accompagnati dalla documentazione e dagli elaborati i cui elementi minimi sono riportati nell'allegato 1.

2. Il progetto è approvato dal comune, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA.

3. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

4. Per i cimiteri storici e monumentali il comune dispone specifici interventi, a seguito del parere favorevole dell'ASL e nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, atti a conservare i beni storico-artistici e a permettere la fruizione degli spazi sepolcrali.

Art. 8 (Zona di rispetto cimiteriale)

1. I cimiteri, perimetrati da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna, sono isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).

2. La zona di rispetto ha un'ampiezza di almeno 200 metri ed all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente.

3. La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50

c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e i relativi fabbisogni;

d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepulture nei cimiteri esistenti a seguito di un più razionale utilizzo delle aree e dei manufatti;

e) l'eventuale presenza di zone soggette a vincolo paesaggistico o a tutela monumentale;

f) il rispetto delle norme vigenti in tema di barriere architettoniche, di sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;

g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;

h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;

i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.

5. Nella redazione del piano cimiteriale deve essere prevista un'area per l'inumazione di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepulture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente. Occorre comunque valutare il numero di inumazioni effettuate a seguito di estumulazioni ordinarie o di eventi calamitosi.

6. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata secondo quanto disposto al comma 5.

7. Nella redazione del piano cimiteriale può essere prevista una zona interna al recinto cimiteriale da destinare alla realizzazione o all'ampliamento di un impianto di cremazione.

8. In base al piano cimiteriale, i progetti di costruzione, di ampliamento o di modifica dell'assetto interno dei cimiteri esistenti sono approvati dal comune, previo parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA.

9. I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli esistenti, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

10. Gli allegati tecnici per la predisposizione del piano cimiteriale e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri, di ampliamento o variante di quelli esistenti sono riportati nell'allegato II.

Art. 24 (Zona di rispetto cimiteriale)

1. I cimiteri sono contornati da una zona di rispetto di ampiezza pari ad almeno 200 metri, come previsto dall'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).

2. Ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 338, quarto comma, del r.d. 1265/1934, l'ampiezza della zona di rispetto può essere ridotta non oltre il limite di 50 metri, previo parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'ARPA.

<p>metri, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA. La riduzione è deliberata dal comune solo a seguito dell'adozione del piano cimiteriale di cui all'articolo 6 o di sua revisione. Internamente all'area minima di 50 metri, <i>ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria</i>, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.</p> <p>4. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428 (Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra).</p>	<p>3. Per la zona di rispetto dei cimiteri di guerra si osservano le disposizioni di cui all'articolo 274, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).</p>
<p>Art. 9 (Strutture cimiteriali)</p> <p>1. Ogni cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.</p> <p>2. Il deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali, che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori.</p> <p>3. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile.</p> <p>4. È garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.</p> <p>5. L'uso del deposito mortuario è generalmente a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del comune o del gestore del cimitero.</p> <p>6. Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.</p>	<p>Art. 25 (Deposito mortuario)</p> <p>1. Ogni cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta di feretri sigillati, di contenitori di resti mortali, di resti ossei e di urne cinerarie in attesa di sepoltura, cremazione o di trasferimento ad altra sepoltura.</p> <p>2. Il deposito mortuario è adeguatamente illuminato, dotato di acqua corrente e di sistemi naturali o artificiali che garantiscano un adeguato ricambio di aria e l'abbattimento degli odori.</p> <p>3. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>4. Le acque di lavaggio devono essere allontanate nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di scarichi di acque reflue.</p> <p>5. Qualora il deposito mortuario sia adibito anche a deposito di osservazione deve essere dotato di un sistema di sorveglianza continuativa, anche a distanza, per rilevare eventuali manifestazioni di vita della salma posta in osservazione.</p>
<p>Art. 10 (Ossario e cinerario comune, giardino delle rimembranze)</p> <p>1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.</p> <p>2. In almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze.</p> <p>3. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.</p> <p>4. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.</p>	<p>Art. 26 (Giardino delle rimembranze)</p> <p>1. In almeno un cimitero del comune si trova un giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri. L'area è delimitata da un cordolo o da idonea pavimentazione.</p>
<p>CAPO IV – INUMAZIONE, TUMULAZIONE E CREMAZIONE</p> <p>Art. 11 (Autorizzazione alla inumazione e tumulazione)</p> <p>1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati porti è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.</p> <p>1.bis. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura.</p> <p>1.ter. L'ASL, informata dalla direzione sanitaria tramite invio della richiesta di sepoltura corredata dall'indicazione della presunta età del feto o prodotto abortivo, rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al comune ove si è verificato l'evento.</p>	

<p>1. quater. In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.</p> <p>2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.</p> <p>3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari, la struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate fornisce all'ASL idonea documentazione contenente le seguenti informazioni:</p> <p>a) tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;</p> <p>b) valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei limiti di dose di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3 Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti).</p> <p>3.bis. In mancanza della documentazione di cui al comma 3, l'ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provvede a verificare direttamente il rispetto dei limiti di dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti al servizio cimiteriale.</p>	
<p>Art. 12 (Autorizzazione alla cremazione)</p> <p>1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n.130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla Giunta regionale.</p> <p>2. Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.</p> <p>3. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.</p> <p>4. Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario.</p> <p>5. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 130/2001, è effettuato da personale e secondo modalità definiti dal direttore generale competente.</p> <p>6. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato 1 del d. lgs. 230/1995. Le valutazioni del caso sono effettuate dalla ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.</p>	<p>Art. 12 (Cremazione)</p> <p>1. La cremazione di cadavere è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).</p> <p>2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 130/2001, l'eventuale cremazione di resti mortali su richiesta dei familiari è autorizzata dal comune in cui è avvenuta la sepoltura.</p> <p>3. Non possono essere cremati cadaveri, resti mortali o parti anatomiche che siano portatori di sostanze radioattive con livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti). Le valutazioni del caso sono effettuate dall'ATS competente per territorio che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).</p> <p>4. I cadaveri e i resti mortali sono introdotti nell'impianto di cremazione con accorgimenti idonei a consentire l'identificazione delle ceneri e la relativa tracciabilità fino all'avvenuta sigillatura dell'urna in cui sono collocate. Il gestore dell'impianto crematorio deve predisporre e applicare apposita procedura di tracciabilità. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle parti anatomiche riconoscibili ove ne è richiesta la cremazione da parte degli aventi diritto.</p> <p>5. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in un'urna sigillata recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri e non ne sia stato richiesto l'affidamento o la tumulazione, le stesse sono conferite al cinerario comune.</p>
<p>Art. 13 (Autorizzazione alla dispersione delle ceneri)</p> <p>1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui si trova il cimitero.</p> <p>2. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il do-</p>	<p>Art. 13 (Dispersione delle ceneri)</p> <p>1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà espressa dal defunto, dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.</p> <p>2. Ove il defunto non abbia indicato il luogo in cui disperdere le ceneri, le stesse vengono disperse nel luogo indicato dai familiari o nell'area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero, denominata giardino delle rimembranze.</p>

<p>cumento di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'articolo 7, comma 2, della legge regionale.</p> <p>3. Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.</p> <p>4. La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.</p> <p>5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.</p> <p>6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.</p>	
<p>Art. 14 (Consegna ed affidamento delle ceneri)</p> <p>1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.</p> <p>2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.</p> <p>3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.</p> <p>4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.</p> <p>5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.</p> <p>6. I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all' articolo 7, comma 5, della legge regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.</p> <p>7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.</p> <p>8. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.</p>	<p>Art. 14 (Affidamento dell'urna cineraria)</p> <p>1. Il comune in cui è avvenuto il decesso autorizza l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare che ne ha fatto richiesta individuato fra gli aventi titolo a comprovare o attestare la volontà del defunto di procedere alla cremazione. Nel caso di urna cineraria già sepolta, l'affidamento ad un familiare che ne ha fatto richiesta è autorizzato dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, ove non coincidente con il comune in cui è avvenuto il decesso. L'urna è custodita nel luogo indicato nell'atto di affidamento.</p> <p>2. L'affidatario dell'urna cineraria ha l'obbligo di comunicare al comune che ha autorizzato l'affidamento il cambiamento del luogo in cui sono custodite le ceneri.</p> <p>3. L'affidatario che intenda recedere dall'affidamento è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare.</p> <p>4. L'affidamento dell'urna cineraria non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di una sepoltura privata.</p>
	<p>Art. 15 (Disposizione comune agli articoli 12, 13 e 14)</p> <p>1. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione e alla dispersione delle ceneri e per l'affidamento dell'urna cineraria si utilizza la modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.</p>

Art. 15 (Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo)

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.
4. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
6. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.
8. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
9. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.
10. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
11. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

Art. 16 (Tumulazione in loculo)

1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.
2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
4. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
5. I requisiti dei loculi per i quali l'autorizzazione alla costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti nell'allegato 2.
6. I comuni autorizzano la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti e verificano il rispetto del progetto autorizzato.
7. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.

Art. 21 (Caratteristiche dei campi di inumazione)

1. I campi destinati all'inumazione sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo delle fosse per inumazione deve trovarsi alla distanza di almeno 0,50 metri dal livello più alto della zona di assorbimento capillare della falda freatica.
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri. Le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria. I vialetti tra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei feretri.
3. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e il profilo superiore del feretro è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.
4. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati se si tratta di adulti e a 0,30 metri quadrati se si tratta di bambini.
5. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
6. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

Art. 22 (Caratteristiche dei loculi per la tumulazione)

1. I loculi, ipogei o epigei, possono essere a più file e più colonne.
2. Ogni loculo è realizzato in modo che la tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
3. Ogni loculo è occupato da un solo feretro.
4. Nei loculi e nelle tombe di famiglia, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, urne cinerarie e contenitori di resti ossei.
5. Le caratteristiche tecniche dei loculi di nuova costruzione rispetto all'entrata in vigore del presente regolamento sono specificate nell'allegato III, fatto salvo quanto già previsto dal d.p.r. 285/1990.

Art. 23 (Ristrutturazioni cimiteriali)

1. I manufatti ipogei esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso a ciascun feretro possono essere riutilizzati per

<p>8. Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentita la tumulazione, in deroga al comma 4, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:</p> <p>a) il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, come preventivamente accertato dal comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di altri riscontri obiettivi;</p> <p>b) la tumulazione possa aver luogo con le modalità di cui al comma 9;</p> <p>c) il comune sia dotato del piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento, entro venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di tutte le sepolture che derogano a quanto previsto dal comma 4. L'adeguamento può comportare a carico delle sepolture tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal comma 4, ivi comprese la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione; resta ferma, per le sepolture costituenti oggetto di rapporto concessorio già in essere, la necessità di prevedere, in assenza di soluzioni alternative, il rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario;</p> <p>d) il comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale;</p> <p>e) la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale;</p> <p>f) la deroga sia prevista dal regolamento comunale. Detto regolamento, ove preveda la deroga, può anche darne una disciplina più restrittiva rispetto a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10.</p> <p>9. Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:</p> <p>a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;</p> <p>b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, avente le caratteristiche di cui all'allegato 3;</p> <p>c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.</p> <p>10. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 8 e, in ogni caso, decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.</p>	<p>tumulazioni purché il piano cimiteriale lo preveda e ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:</p> <p>a) presentino loculi con le seguenti dimensioni minime: lunghezza: 210 cm, larghezza: 70 cm altezza: 50 cm;</p> <p>b) siano integri, senza danneggiamenti strutturali e consentano la separazione di ciascun feretro mediante solette e pareti impermeabili;</p> <p>c) per ciascun feretro venga garantito il contenimento delle eventuali percolazioni di liquidi cadaverici nella misura di almeno 50 litri.</p> <p>2. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 1:</p> <p>a) non possono essere effettuate operazioni di estumulazione per far posto ad un nuovo feretro;</p> <p>b) possono essere effettuate solo tumulazioni di contenitori di resti mortali, di resti ossei e di urne cinerarie se lo spazio lo consente;</p> <p>c) alla scadenza delle concessioni le medesime possono essere rinnovate solo fino alla data prevista dal piano cimiteriale per la ristrutturazione dell'area in cui ricade il manufatto.</p> <p>3. Negli interventi di ristrutturazione dei cimiteri storici e monumentali il comune dispone specifici interventi volti a preservare i beni storico-artistici.</p> <p>4. Le ristrutturazioni che comportino modifiche alla tipologia e al numero delle sepolture richiedono l'aggiornamento del piano cimiteriale secondo le procedure di cui all'articolo 18.</p>
<p>Art. 17 (Identificazione delle sepolture)</p> <p>1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.</p> <p>2. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite dal regolamento comunale.</p>	<p>Art. 20 (Servizio di accettazione dei cadaveri e identificazione delle sepolture)</p> <p>1. Il gestore del cimitero, per ogni ingresso di cadavere, urna cineraria, resti mortali, resti ossei, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento.</p> <p>2. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituito da materiale sufficientemente resistente agli agenti atmosferici, sul quale sono riportati, in modo che non siano facilmente alterabili, il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.</p> <p>3. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocato dai familiari o da altri soggetti aventi diritto, deve essere conforme alle disposizioni del regolamento comunale di polizia mortuaria.</p>
<p>Art. 18 (Caratteristiche delle casse)</p> <p>1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse</p>	

<p>sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria).</p> <p>2. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.</p> <p>3. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.</p> <p>4. Per un periodo massimo di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentito l'uso di casse con requisiti non conformi a quanto stabilito all'allegato 3, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.</p>	
<p>Art. 19 (Crematori e procedure di cremazione)</p> <p>1. La Regione, nell'ambito della pianificazione prevista dall'articolo 6 della legge 130/2001, individua i crematori esistenti e quelli da realizzare e i rispettivi bacini di riferimento.</p> <p>2. Nell'ambito della pianificazione è previsto almeno un crematorio per la cremazione di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi contenuti in casse sia di legno sia di zinco.</p> <p>3. I crematori sono costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del comune. Per i crematori di nuova costruzione è prevista una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi.</p> <p>4. Il progetto di costruzione del crematorio è approvato dal comune, su parere favorevole dell'ARPA da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, ed è corredato da una relazione nella quale sono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e quelle tecniche dell'impianto, nonché i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti.</p> <p>5. I cadaveri, le ossa umane, le parti anatomiche riconoscibili, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sono introdotti nel crematorio con accorgimenti idonei all'identificazione delle ceneri.</p> <p>6. La gestione e manutenzione dei crematori sono svolte da soggetti pubblici o privati; qualora l'erogazione del servizio di cremazione sia svolta da soggetto che svolge anche attività funebri è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.</p>	<p>Art. 32 (Impianti di cremazione)</p> <p>1. Gli impianti di cremazione sono costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza dei comuni. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.</p> <p>2. La realizzazione degli impianti di cremazione avviene nel rispetto del piano di coordinamento regionale in materia di cremazioni approvato con deliberazione della Giunta regionale in applicazione dell'articolo 6 della legge 130/2001.</p> <p>3. Il progetto per la realizzazione o l'ampliamento di un crematorio è approvato, previo parere dell'ATS competente per territorio, con deliberazione del consiglio comunale del comune nel quale la pianificazione regionale prevede la localizzazione. Il progetto deve essere corredato di relazione tecnica e planimetrie in scala 1:100 in cui sono illustrati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i locali tecnici e di servizio; b) gli impianti tecnici con i relativi parametri di funzionamento e le modalità di gestione; c) i sistemi di trattamento delle ceneri e delle emissioni in grado di assicurare il rispetto dei limiti stabiliti dall'autorizzazione provinciale; d) i percorsi di accesso degli operatori, dei dolenti e dei feretri. <p>4. Gli impianti di cremazione devono possedere le caratteristiche strutturali, impiantistiche e gestionali definite nell'allegato IV al presente regolamento. Devono altresì disporre di autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) rilasciata dalla provincia previa acquisizione della verifica di coerenza con la pianificazione regionale, condotta dalla direzione regionale competente in materia di sanità.</p> <p>5. Gli impianti di cremazione di nuova costruzione o soggetti ad un aumento del numero di linee di cremazione devono acquisire, ove necessario, il relativo titolo abilitativo edilizio.</p> <p>6. Gli impianti di cremazione sono gestiti da soggetti pubblici o privati. Per i soggetti che svolgono anche attività funebri è d'obbligo la separazione societaria.</p>
<p>Art. 20 (Esumazioni ed estumulazioni)</p> <p>1. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal comune ai sensi dell'articolo 9, comma 8, lettera b), della legge regionale.</p> <p>2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.</p> <p>3. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno vent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente.</p> <p>4. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preven-</p>	

tiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.

5. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 4 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.

6. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, per:

- a) ordine dell'Autorità giudiziaria;
- b) trasporto in altra sepoltura;
- c) cremazione.

7. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

8. Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi utilizzato per il trasporto sono riportati il nome, il cognome e la data di morte del defunto.

9. Gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.

10. È consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all'esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

11. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

12. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

13. Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l'ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s'intende favorevole.

14. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Art. 21 (Rifiuti cimiteriali)

1. Ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31.7.2002, n. 179).

Art. 31 (Rifiuti cimiteriali)

1. Ai rifiuti cimiteriali, comprese le terre di scavo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

CAPO V – SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 22 (Concessioni cimiteriali)

1. Il comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)) o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe previste nel regolamento comunale. Il comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.

2. Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini residenti.

Art. 23 (Monumenti, lapidi e altri manufatti cimiteriali e doveri manutentivi)

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal comune in conformità alle previsioni del piano cimiteriale.

2. Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento. Le sepolture private non hanno comunicazione con l'esterno del cimitero.

3. I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del comune, sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale.

Art. 24 (Diritto d'uso delle sepolture private)

1. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.

2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.

Art. 25 (Durata, subentro, decadenza, revoca, estinzione di concessioni cimiteriali)

1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale e comunque di durata non superiore a 99 anni.

2. Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, o nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno di cui all'art. 6, comma 1.

3. Le concessioni si estinguono:

- a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
- b) con la soppressione del cimitero;

Art. 27 (Concessioni cimiteriali)

1. Il comune provvede a costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture e può concedere a persone fisiche, associazioni riconosciute o enti morali l'uso di aree per la realizzazione di sepolture private a sistema di inumazione o tumulazione, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo modalità e tariffe previste nel proprio regolamento.

2. Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso agli aventi diritto.

3. I progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal comune in conformità alle previsioni del piano cimiteriale.

4. I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, pena la decadenza della concessione, previa diffida del comune, sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale.

5. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale, e comunque di durata non superiore a novantanove anni salvo rinnovo.

6. Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di un parente di primo grado. Nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno stimato, possono essere rilasciate concessioni limitatamente a tale dotazione in eccedenza.

7. Le concessioni si estinguono:

- a) alla loro naturale scadenza, se non rinnovate;
- b) a seguito della soppressione del cimitero;

<p>c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;</p> <p>d) per revoca di cui al comma 4.</p> <p>4. Le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.</p>	<p>c) decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;</p> <p>d) a seguito di revoca disposta per motivi di interesse pubblico.</p>
<p>CAPO VI – SOPPRESSIONE DEI CIMITERI</p> <p>Art. 26 (Procedure per la soppressione dei cimiteri)</p> <p>1. La soppressione di un cimitero può essere autorizzata a condizione che sia stato predisposto il piano cimiteriale di cui all'articolo 6.</p> <p>2. La soppressione viene autorizzata dall'ASL, previo sopralluogo e parere dell'ARPA, su richiesta del comune, cui è allegata una relazione tecnica riportante:</p> <p>a) lo stato delle inumazioni presenti;</p> <p>b) il piano di trasferimento dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, di resti ossei;</p> <p>c) la prevista destinazione e riutilizzo dell'area.</p> <p>3. L'autorizzazione di cui al comma 1 riporta, oltre alle opportune prescrizioni affinché l'area possa essere destinata ad altri scopi, le condizioni e i termini decorsi i quali l'area può essere riutilizzata.</p> <p>4. In caso di soppressione del cimitero, le associazioni, gli enti, nonché le persone fisiche concessionarie di posti per sepolture private, hanno soltanto il diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, una sepoltura corrispondente a quella precedentemente loro concessa nel cimitero soppresso ed al trasporto gratuito del feretro o dei resti, comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione.</p> <p>5. Fatti salvi i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, sono a carico dei concessionari le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e per il trasporto, se curato da impresa di propria scelta.</p> <p>6. I monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano, per la durata della concessione, di proprietà dei concessionari, che li possono trasferire nel nuovo cimitero o in altro luogo, purché non si tratti di opere di interesse artistico, soggette a vincolo.</p> <p>7. Il comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.</p>	<p>Art. 30 (Soppressione di cimiteri)</p> <p>1. La soppressione di un cimitero, di cui deve essere disponibile il piano cimiteriale, è deliberata dal consiglio comunale per ragioni di dimostrata necessità a condizione che siano trascorsi almeno quindici anni dall'ultima inumazione e che sia stata acquisita l'autorizzazione da parte dell'ATS territorialmente competente a seguito di richiesta corredata di relazione tecnica riportante:</p> <p>a) lo stato delle inumazioni presenti;</p> <p>b) il piano di trasferimento dei feretri e delle cassette contenenti resti mortali, ceneri o resti ossei;</p> <p>c) la prevista destinazione dell'area.</p> <p>2. L'autorizzazione di cui al comma 1 riporta le opportune prescrizioni affinché l'area possa essere destinata ad altri scopi, nonché le condizioni e i termini decorsi i quali l'area può essere riutilizzata.</p>
<p>CAPO VII – SEPOLTURE FUORI DAI CIMITERI</p> <p>Art. 27 (Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari)</p> <p>1. La cappella privata gentilizia costruita fuori del cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e ossa di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio.</p> <p>2. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l'ASL e l'ARPA.</p> <p>3. I progetti di cui al comma 2 riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.</p> <p>4. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.</p> <p>5. I tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispon-</p>	<p>Art. 28 (Sepolture fuori dai cimiteri)</p> <p>1. Le cappelle private gentilizie costruite fuori dal cimitero possono essere destinate solo alla tumulazione di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di persone delle famiglie che ne sono proprietarie o che ne hanno comunque diritto.</p> <p>2. Le caratteristiche tecniche dei loculi devono corrispondere a quelle previste per i loculi realizzati nei cimiteri.</p> <p>3. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal comune in conformità alla normativa per il rilascio dei titoli edilizi, con oneri interamente a carico dei richiedenti, acquisito il parere dell'ATS e dell'ARPA. Tali progetti riportano le caratteristiche delle cappelle nonché la perimetrazione dell'intera zona di rispetto di cui al comma 4 con la relativa descrizione geomorfologica.</p> <p>4. Le cappelle gentilizie sono contornate da una zona di rispetto di ampiezza pari ad almeno 200 metri, fatta salva la facoltà dei comuni di consentire la riduzione di tale ampiezza fino a 50 metri. La zona di rispetto è gravata da vincoli di inedificabilità e di inalienabilità.</p>

<p>dere ai requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte al pubblico.</p> <p>6. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle gentilizie, sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, minimo di 25 metri e massimo di 50 metri, e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.</p> <p>7. Le cappelle gentilizie private e i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 1265/1934, sono soggetti a quanto stabilito dal presente regolamento.</p> <p>8. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo si applicano anche alle cappelle private e gentilizie, come da regio decreto 1265/1934.</p> <p>Art. 28 (Tumulazioni privilegiate)</p> <p>1. Le tumulazioni privilegiate, autorizzate ai sensi dell'articolo 9, comma 7, lettera c), della legge regionale sono realizzate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, in quanto applicabile, nonché dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici ed artistici.</p>	<p>5. Le cappelle gentilizie possono avere una capienza massima di quindici feretri ed essere eventualmente dotate di ossario o cinerario. In ogni caso non sono aperte al pubblico.</p> <p>6. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.</p> <p>7. Le tumulazioni in luoghi al di fuori dal cimitero, autorizzate per motivi di speciali onoranze ai sensi dell'articolo 75, comma 8, lettera c), della l.r. 33/2009, sono realizzate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, in quanto applicabile, nonché dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici e artistici.</p>
<p>CAPO VIII – AREE E SPAZI DI SEPOLTURA PER ANIMALI D'AFFEZIONE</p> <p>Art. 29 (Prescrizioni per la realizzazione di aree di sepoltura per animali d'affezione)</p> <p>1. Nell'ambito degli strumenti urbanistici, i comuni possono autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione.</p> <p>2. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dalla documentazione prevista nell'allegato 1, per quanto applicabile.</p> <p>3. Nelle aree e negli spazi destinati al seppellimento di spoglie animali si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.</p> <p>Art. 30 (Sepoltura degli animali d'affezione)</p> <p>1. Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione e il relativo trasporto sono consentiti a condizione che un'apposita autorizzazione, su modello approvato dalla Giunta regionale, escluda la presenza di rischi per la salute pubblica.</p> <p>2. La raccolta e il trasporto delle spoglie animali non destinati ai siti cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o dispersione delle ceneri sono disciplinati dal regolamento CE 1774/2002 del 10 ottobre 2002 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).</p>	<p>Art. 33 (Sepolture per animali d'affezione)</p> <p>1. I comuni possono autorizzare la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, nonché del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, nonché delle relative linee guida di applicazione. I progetti di costruzione sono corredati della documentazione tecnica di cui all'allegato II, per quanto applicabile.</p> <p>2. Le aree e gli spazi di cui al comma 1 di nuova realizzazione devono essere contornati da una zona di rispetto di ampiezza non inferiore a 25 metri. Nella zona di rispetto trovano applicazione i vincoli stabiliti dall'articolo 338 del r.d. 1265/1934.</p> <p>Art. 29 (Tumulazioni con animali d'affezione)</p> <p>1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.</p> <p>2. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.</p> <p>3. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.</p> <p>4. Con regolamento comunale sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione delle ceneri, fermo restando il divieto di promiscuità con quelle umane.</p>
<p>CAPO IX – ATTIVITÀ FUNEBRE</p> <p>Art. 31 (Attività funebre)</p> <p>1. L'attività funebre è svolta dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie.</p> <p>2. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari.</p>	<p>Art. 2 (Avvio dell'attività funebre)</p> <p>1. L'attività funebre è avviata a seguito di presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria di una segnalazione certificata di inizio attività attestante il possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 74, comma 3, della l.r. 33/2009 o, nel caso di centro servizi, dei requisiti minimi di cui all'articolo 74 bis della medesima l.r. 33/2009.</p>

3. I comuni, con regolamento, possono dettare norme per lo svolgimento dell'attività funebre, senza ulteriori oneri a carico dei soggetti autorizzati a detta attività.

4. Sono funzioni amministrative del comune che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'ASL:

a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;

b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;

c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

5. I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese.

Art. 32 (Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre e condizioni ostative)

1. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui all'articolo 8 della legge regionale, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, *entro 60 giorni dalla presentazione della domanda*. L'autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

2. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale;

b) almeno un'autofunebre, conforme alle prescrizioni del presente regolamento;

c) adeguata autorimessa conforme alle prescrizioni del presente regolamento;

d) direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6;

e) quattro operatori funebri o necrofori, **in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6 e con regolare contratto di lavoro concluso direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa in materia di impresa e di mercato del lavoro.**

3. I requisiti di cui ai punti b) e c) s'intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività.

4. Le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte anche dal titolare o legale rappresentante dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

5. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi previsti dal comma 6 per il direttore tecnico.

6. I requisiti formativi per gli addetti, oltre a quanto stabilito in tema di formazione dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione di direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la

2. Nel caso in cui l'impresa funebre soddisfi i requisiti di cui all'articolo 74, comma 3, lettere b), c), ed f) della l.r. 33/2009 attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi di uno specifico contratto continuativo di appalto di servizi registrato presso la camera di commercio, la registrazione si intende effettuata mediante la messa a disposizione, da parte del SUAP, della SCIA e della relativa documentazione, il successivo inserimento nel fascicolo informatico d'impresa e l'annotazione di tale inserimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). Fatto salvo l'obbligo di registrazione preventiva presso l'Agenzia delle entrate, copia del contratto sottoscritto con il centro servizi deve essere allegata alla SCIA. La SCIA deve essere aggiornata a seguito di eventuale risoluzione del contratto, variazione o rinnovo del contratto stesso anche ai fini del corrispondente aggiornamento del fascicolo informatico d'impresa.

3. I contratti continuativi di appalto tra centro servizi e impresa funebre devono essere di durata non inferiore ad un anno.

Art. 3 (Criteri di proporzionalità in merito ai requisiti minimi delle imprese funebri e dei centri servizi)

1. La dotazione minima delle imprese funebri è calcolata in base ai seguenti criteri di proporzionalità:

a) un carro funebre, un'autorimessa e quattro necrofori fino al raggiungimento della soglia di 560 servizi all'anno;

b) un ulteriore carro funebre e quattro necrofori ogniqualvolta si superi del venti per cento la soglia di cui alla lettera a) fino al raggiungimento dell'ulteriore soglia di 560 servizi aggiuntivi all'anno.

c) La dotazione minima dei centri servizi è calcolata in base ai seguenti criteri di proporzionalità:

d) due carri funebri, un'autorimessa e otto necrofori fino al raggiungimento della soglia di 1.120 servizi all'anno;

e) un ulteriore carro funebre e quattro necrofori ogniqualvolta si superi del venti per cento la soglia di cui alla lettera a) fino al raggiungimento dell'ulteriore soglia di 560 servizi aggiuntivi all'anno.

2. In fase di prima applicazione del presente regolamento, i valori di soglia di cui ai commi 1 e 2 sono oggetto di monitoraggio attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 17 al fine di verificarne la congruità e procedere ad eventuale rimodulazione. Il monitoraggio di cui al primo periodo riguarda anche il numero dei contratti annualmente sottoscritti al fine di valutare l'introduzione di un eventuale ulteriore criterio di proporzionalità.

3. Ai fini del presente articolo, il monte ore annuo di lavoro corrispondente all'impiego di quattro necrofori con regolare rapporto di lavoro a tempo pieno può essere garantito anche con un maggior numero di necrofori purché abbiano anch'essi un regolare rapporto di lavoro.

4. In ogni caso deve essere assicurata la disponibilità di una o più autorimesse adeguate al numero di carri funebri.

5. Le imprese funebri e i centri servizi provvedono all'aggiornamento della SCIA in caso di ampliamento o riduzione.

salute dei lavoratori) e dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626), sono stabiliti dalla Giunta regionale. **I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale regionale vigente** [- Il testo precedente recitava: "I corsi formativi e l'accertamento delle competenze sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati, secondo la normativa nazionale e regionale vigente."].

7. In sede di prima applicazione, il direttore tecnico, con esperienza nel settore superiore ai cinque anni e l'operatore funebre, con esperienza di almeno due anni, sono tenuti all'aggiornamento relativo agli aspetti teorici, entro un periodo massimo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

8. Fatte salve le condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività funebre prescritte dalla normativa nazionale vigente, l'attività funebre non può essere esercitata da chi ha riportato:

f) condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 513 bis del codice penale;

g) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni;

h) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

i) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;

j) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

9. Le condizioni ostative di cui al comma 8 riguardano il titolare dell'autorizzazione, il direttore tecnico, il personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre.

10. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre dà titolo a svolgere l'attività sul territorio regionale.

11. Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro due anni.

Art. 33 (Tutela del dolente e della concorrenza)

1. Il comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre. Ogni atto che comporti una limitazione di tale diritto costituisce violazione del presente regolamento.

2. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

3. Il comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale, provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, ai sensi dell'articolo 32.

4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;

b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;

c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

Art. 4 (Incompatibilità e condizioni ostative all'esercizio dell'attività funebre)

1. Per le incompatibilità dell'attività funebre con altre attività si osservano le disposizioni dell'articolo 74, comma 6, della l.r. 33/2009. A tal fine la gestione dei depositi di osservazione e degli impianti di cremazione si intende ricompresa nell'ambito della gestione dei servizi cimiteriali istituzionali di cui alla lettera a) del comma 6 dello stesso articolo. Si osservano inoltre le disposizioni dell'articolo 74, commi 7 e 8.

2. Non possono esercitare l'attività funebre coloro che:

a) hanno riportato sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, il commercio o per qualsiasi altro reato non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni, salvo che sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

b) si trovano in stato di interdizione dall'esercizio di una professione o dagli uffici direttivi di imprese;

c) sono sottoposti ad una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

Art. 6 (Obblighi di correttezza e trasparenza)

1. Le imprese funebri hanno l'obbligo di fornire ai clienti informazioni complete e corrette. In particolare, hanno l'obbligo di esporre nella sede destinata al disbrigo delle pratiche amministrative e in posizione ben visibile i prezzi relativi a tutti i prodotti e servizi offerti. Hanno inoltre l'obbligo di assicurare trasparenza e certezza dei costi finali da sostenere e di informare i clienti dell'eventuale avvalimento di un centro servizi, mediante nota riportata nel contratto con cui è conferito l'incarico.

2. Nello svolgimento dell'attività funebre è vietata ogni forma di intermediazione e di procacciamento d'affari, anche attraverso piattaforme web.

3. Il conferimento di incarico e la negoziazione di affari inerente all'attività funebre avvengono nella sede dell'impresa funebre o, su richiesta dei familiari, in altro luogo, restando in ogni caso esclusi gli obitori, le strutture sanitarie e socio-sanitarie e gli uffici pubblici.

4. È fatto divieto al personale operante in strutture sanitarie e socio-sanitarie e a coloro che a qualunque titolo sono impiegati in attività di soccorso di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre e di segnalare decessi alle imprese funebri.

	<p>Art. 16 (Vigilanza sull'attività funebre) 1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza sull'esercizio dell'attività funebre, avvalendosi delle ATS competenti per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.</p>
<p>Art. 34 (Trasporto funebre) 3. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio. 4. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione: a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico. 5. Nelle ipotesi di cui al comma 2 restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione. 6. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.</p> <p>Art. 35 (Autorizzazione al trasporto di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa umane o ceneri) 1. Il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa nazionale vigente. 2. Il trasferimento di cadavere all'interno della struttura dove è avvenuto il decesso non rientra nella previsione di cui al comma 1. Il trasferimento viene effettuato unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre. 3. Le gestioni del servizio mortuario in corso, non conformi a quanto disposto dal comma 2, cessano alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>Art. 36 (Verifiche preventive al trasporto di cadavere) 1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale, con il quale dichiara che: a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione; <i>l'identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta, una o più testimonianze;</i> b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento; c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale. 2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su una vite di chiusura e sul</p>	<p>Art. 7 (Trasporto di cadavere) 1. Il trasporto di cadavere si conclude con la consegna del feretro, a cura dell'impresa funebre incaricata, per la sepoltura o la cremazione. 2. E' vietato il trasporto di cadavere realizzato da più imprese funebri, con sosta in locali d'appoggio, salvo i casi in cui la sosta sia legata ai tempi di attesa per il trasporto all'estero, per la cremazione, la tumulazione o l'inumazione, a condizione che il feretro sia custodito presso un deposito mortuario o presso una casa funeraria. La sosta e il cambio di impresa devono essere indicati nell'autorizzazione al trasporto.</p> <p>Art. 8 (Attività preventive per il trasporto di cadavere) 1. Prima che venga effettuato il trasporto un operatore funebre compila e sottoscrive, sotto la propria responsabilità, l'apposito modulo approvato con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità. A garanzia dell'integrità del feretro, appone, inoltre, un sigillo leggibile su almeno una vite di chiusura e sul modulo di cui al primo periodo. Il sigillo deve riportare almeno l'indicazione del comune in cui ha sede l'impresa funebre e il numero di SCIA o di autorizzazione comunale assegnato alla stessa impresa.</p>

documento di cui al comma 1. Il testo precedente recitava: "sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1."]. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'articolo 5 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.

4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere.

Art. 37 (Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse)

1. Le autofunebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.

2. Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri.

3. L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito. Il libretto, redatto secondo l'apposito modello approvato dalla Giunta regionale, è vidimato dall'ASL al momento del rilascio, in caso di effettuazione dei controlli di cui al comma 5, nonché su richiesta del proprietario, quando l'autofunebre debba effettuare trasporti al di fuori del territorio regionale.

4. Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente all'ASL che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3 una dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti, sulle operazioni di disinfezione straordinaria condotte, sul permanere del luogo di abituale rimessaggio e ne allega copia al libretto di idoneità.

5. Periodicamente l'ASL effettua controlli a campione su autofunebri e rimesse, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e, ove necessario, dettando opportune prescrizioni.

Art. 38 (Orari e modalità per l'attività funebre)

1. Il comune determina i criteri per la fissazione degli orari per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste. I criteri per le soste presso luoghi di culto sono stabiliti sentiti i ministri del culto.

2. Il comune fissa altresì gli orari minimi di apertura delle sedi commerciali per l'attività funebre.

Art. 39 (Trasporto di salme)

1. Per i trasporti di salma di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale, il medico curante o comunque appartenente al Servizio sanitario nazionale, compila apposita attestazione, su modello approvato dalla Giunta regionale.

2. Il trasporto ha luogo in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.

Art. 9 (Carro funebre)

1. Il carro funebre è provvisto di libretto di idoneità rilasciato al titolare dell'impresa funebre dall'Agenzia di tutela della salute (ATS) nel cui ambito territoriale l'impresa stessa ha sede legale. Il libretto di idoneità riporta l'indicazione della sede di rimessa di deposito e l'esito dei controlli annuali sullo stato di manutenzione effettuati dall'ATS negli anni successivi al rilascio.

2. Il libretto di idoneità di cui al comma 1 è redatto secondo modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.

<p>3. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, anche per fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica di cui al comma 1:</p> <p>a) all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del comune cui è destinata la salma;</p> <p>b) all'ASL competente per il luogo di destinazione della salma;</p> <p>c) al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.</p> <p>4. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche per fax o altra via telematica, ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3.</p>	
<p>CAPO X – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E TRATTAMENTI SUL CADAVERE</p> <p>Art. 40 (Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte)</p> <p>1. La denuncia delle cause di morte è effettuata secondo le modalità e flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro 24 ore dal decesso.</p> <p>2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni.</p> <p>3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.</p> <p>4. Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta regionale.</p> <p>5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.</p> <p>6. L'accertamento di morte, con modello approvato dalla Giunta regionale, è effettuato:</p> <p>a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;</p> <p>b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;</p> <p>c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.</p> <p>7. L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8,00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.</p>	
<p>Art. 41 (Periodo e depositi di osservazione)</p> <p>1. Le ASL, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale, sulla base dell'andamento della mortalità e della disponibilità di obitori e depositi di osservazione comunali già esistenti, nonché di camere mortuarie delle strutture sanitarie accreditate, individuano l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture, i cui oneri sono ripartiti tra i comuni, in proporzione al numero di abitanti.</p> <p>2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.</p> <p>3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigieneità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettua-</p>	<p>Art. 11 (Luoghi per l'osservazione delle salme)</p> <p>1. Sono luoghi in cui può svolgersi il periodo di osservazione delle salme:</p> <p>a) l'abitazione del defunto in cui è avvenuto il decesso o dei suoi familiari, salvo che l'ATS territorialmente competente ne abbia certificato l'inidoneità;</p> <p>b) la casa funeraria;</p> <p>c) la camera mortuaria collocata all'interno della struttura sanitaria o sociosanitaria in cui è avvenuto il decesso;</p> <p>d) l'obitorio o il deposito di osservazione del comune.</p> <p>2. In caso di decesso presso strutture sanitarie o sociosanitarie, il periodo di osservazione può, su richiesta dei familiari, essere completato presso l'abitazione del defunto o dei familiari stessi o presso una casa funeraria.</p> <p>3. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi per lo svolgimento del</p>

<p>zione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.</p> <p>4. Il deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.</p> <p>5. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:</p> <p>a) alla sala del commiato;</p> <p>b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;</p> <p>c) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;</p> <p>d) alla abitazione propria o dei familiari.</p> <p>6. I trasporti di cui al comma 5 sono svolti secondo le modalità di cui all'articolo 39 e sono a carico dei familiari richiedenti.</p> <p>7. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.</p> <p>8. Le gestioni di cui al comma 4, in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, in contrasto con quanto disposto dal presente articolo cessano entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.</p>	<p>periodo di osservazione delle salme presso strutture sanitarie o sociosanitarie o presso case funerarie.</p>
	<p>Art. 17 (Piattaforma informatica)</p> <p>1. Presso la direzione regionale competente in materia di sanità è realizzata la piattaforma informatica relativa alle imprese funebri, ai contratti da loro stipulati con i centri servizi e ai servizi funebri svolti.</p> <p>2. La piattaforma mette a disposizione delle imprese, dei comuni e delle Aziende sociosanitarie territoriali (ASST) il servizio telematico per la gestione delle attività amministrative correlate al decesso e la compilazione della relativa modulistica unificata, approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità, di seguito indicata:</p> <p>a) modulo per il trasporto di salma;</p> <p>b) modulo per l'accertamento di morte;</p> <p>c) modulo di chiusura feretro per trasporto di cadavere;</p> <p>d) modulo di richiesta di autorizzazione alla cremazione;</p> <p>e) modulo di autorizzazione alla dispersione e al destino delle ceneri;</p> <p>f) libretto di idoneità del carro funebre.</p> <p>3. La piattaforma informatica è altresì consultabile dai comuni e dalle ATS ai fini dell'esercizio delle rispettive attività di vigilanza.</p>
<p>Art. 42 (Sale per il commiato)</p> <p>1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.</p> <p>2. L'autorizzazione per la gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, è rilasciata dal comune ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre, previa verifica che:</p> <p>a) sussistano i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 7, della legge regionale;</p> <p>b) durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.</p> <p>3. Le sale di commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti da apposito provvedimento della Giunta regionale.</p> <p>4. La sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.</p> <p>5. Il comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'ASL per gli aspetti igienico-sanitari.</p> <p>6. Il gestore della sala per il commiato trasmette al comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.</p>	<p>Art. 10 (Case funerarie)</p> <p>1. Le case funerarie, fatte salve quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento:</p> <p>a) dispongono, in relazione ai volumi delle attività da effettuare, di locali destinati ad ospitare le salme e i feretri, di locali destinati ad ospitare feretri sigillati per i riti di commiato, nonché di locali di supporto e di servizio, aventi i requisiti strutturali di cui all'allegato I;</p> <p>b) non possono trovarsi a distanza inferiore a cento metri dal perimetro di strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali e hospice, di crematori o a distanza inferiore a cento metri dalla fascia di rispetto dei cimiteri, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali;</p> <p>c) se collocate in edifici aventi anche altre funzioni, assicurano un accesso indipendente e dedicato per tutte le attività connesse alle stesse case funerarie.</p> <p>2. Presso le case funerarie possono essere custoditi i feretri sigillati per il tempo strettamente necessario per procedere al trasporto all'estero, alla tumulazione, all'inumazione o alla cremazione. In ogni caso, devono essere assicurate idonee condizioni di conservazione.</p> <p>3. Il numero di feretri in custodia di cui al comma 2 non può essere superiore al numero delle sale a disposizione per l'osservazione</p>

	<p>delle salme e per la celebrazione dei riti di commiato maggiorato del 50% ed arrotondato per eccesso.</p> <p>4. Le sale del commiato e i locali per l'osservazione delle salme possono essere resi disponibili ad altre imprese funebri, secondo tempi e modalità definiti da appositi contratti registrati presso la camera di commercio al pari di quelli di cui all'articolo 2, comma 2.</p> <p>5. L'accesso alle case funerarie per il personale e per i feretri è distinto dall'accesso dei dolenti.</p> <p>6. L'impresa funebre definisce gli orari di apertura al pubblico della casa funeraria, le modalità di fruizione dei servizi della medesima e le relative tariffe.</p>
<p>Art. 43 (Riscontro diagnostico ed autopsia)</p> <p>1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina il fabbisogno di strutture per l'esecuzione di autopsie ed accertamenti su cadaveri, esumati o estumulati, stabilendo altresì i criteri per la ripartizione degli oneri di gestione.</p> <p>2. Gli oneri derivanti da riscontro diagnostico e autopsia sono a carico dell'ASL o dell'amministrazione che li richiede.</p> <p>Art. 44 (Cadaveri a disposizione della scienza)</p> <p>1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 1592/1933, nelle sale settorie di Istituti universitari della Facoltà di medicina e chirurgia. L'impiego per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settorie delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.</p> <p>2. L'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.</p> <p>3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.</p> <p>4. I cadaveri di cui al comma 1 devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.</p> <p>5. È vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio.</p> <p>Art. 45 (Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico)</p> <p>1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto attiene l'accertamento di morte, avviene nel rispetto della vigente legislazione.</p> <p>2. In caso di decesso a domicilio, ove il defunto abbia manifestato la volontà di donare le cornee ovvero i familiari diano il consenso al prelievo delle cornee, il medico curante o i familiari informano l'ASL territorialmente competente e la Banca delle cornee per il prelievo.</p> <p>Art. 46 (Imbalsamazione e tanatoprassi)</p> <p>1. I trattamenti per l'imbalsamazione del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'accertamento della morte.</p> <p>2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, al comune che l'autorizza ed all'ASL competente che ne controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.</p> <p>3. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo</p>	

<p>le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente.</p> <p>4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.</p>	
<p>Art. 47 (Entrata in vigore)</p> <p>1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.</p>	<p>Art. 34 (Abrogazione del r.r. 6/2004)</p> <p>1. Il regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali) n. 6/2004 è abrogato, fatti salvi gli effetti prodotti.</p> <p>Art. 35 (Disposizioni finali)</p> <p>1. Ai fini del presente regolamento, si considerano familiari i coniugi, nonché le parti di unioni civili e le persone conviventi secondo le disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), i parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e i tutori di minori o di persone interdette.</p> <p>2. Le caratteristiche strutturali di cui all'allegato IV si applicano anche agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento limitatamente agli interventi che comportino ampliamento dei locali.</p> <p>3. Per quanto non stabilito dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni della normativa statale e regionale di riferimento.</p>
<p>ALLEGATO 1 – DOCUMENTAZIONE DEI PIANI CIMITERIALI, DEI PROGETTI DI COSTRUZIONE DI NUOVI CIMITERI ED AMPLIAMENTO DEGLI ESISTENTI (ARTICOLO 6, COMMA 9; ARTICOLO 7, COMMA 1)</p> <p>1. La documentazione tecnica dei progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e/o l'ampliamento di quelli esistenti dovrà svilupparsi nel rispetto della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici).</p> <p>2. I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di esistenti dovranno essere corredati da:</p> <p>a) una relazione geologica-geotecnica a norma del decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), redatta da idoneo professionista abilitato, finalizzata alla valutazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati dalle opere e/o dalle inumazioni (natura e tipologia dei terreni, granulometria, tessitura, capacità portante per quanto attiene la realizzazione di opere e manufatti fuori terra, stabilità dei versanti); - caratteristiche idrogeologiche dei terreni e delle aree (permeabilità, porosità, strutture idrogeologiche, soggiacenza della falda dal piano campagna, direzione della stessa e sue oscillazioni) anche al fine di verificare la compatibilità delle opere previste con quanto stabilito dall'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258) e i in materia di disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. <p>b) una relazione tecnica comprensiva della tipologia delle sepolture previste e relative ricadute ambientali; essa deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione delle diverse tipologie di sepoltura e contenere la descrizione dell'area, delle vie di accesso, delle zone di</p>	<p>ALLEGATO II Allegati tecnici per la predisposizione dei piani cimiteriali e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri, di ampliamento o variante di quelli esistenti</p> <p>I progetti di costruzione di nuovi cimiteri, di ampliamento o variante di quelli esistenti devono essere corredati:</p> <p>a) della relazione tecnico-sanitaria di cui all'articolo 56 del d.p.r. 285/1990;</p> <p>b) di una relazione geologica-geotecnica a norma del decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), redatta da idoneo professionista abilitato, finalizzata alla valutazione di:</p> <p>1. caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati dalle opere o dalle inumazioni (natura e tipologia dei terreni, granulometria, tessitura, capacità portante per quanto attiene la realizzazione di opere e manufatti fuori terra, stabilità dei versanti);</p> <p>2. caratteristiche idrogeologiche dei terreni e delle aree (permeabilità, porosità, strutture idrogeologiche, soggiacenza della falda e livello della zona di assorbimento capillare dal piano campagna, direzione della stessa e sue oscillazioni) anche al fine di verificare la compatibilità delle opere previste con quanto stabilito dalla parte terza del d.lgs. 152/2006 in materia di tutela delle acque;</p>

parcheggio sia esterne che interne, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici e dei sistemi di sorveglianza.

3. Ai fini dell'approvvigionamento idrico delle aree cimiteriali è consentito prelevare in loco acqua sotterranea, estratta a mezzo pozzo nel rispetto della vigente normativa, se destinata esclusivamente alle pulizie o all'annaffiamento. L'erogazione di acqua ai fini potabili potrà essere consentita esclusivamente mediante impianto di pubblico acquedotto.

4. I progetti di costruzione ed ampliamento e i piani cimiteriali debbono essere altresì corredati dai seguenti elaborati grafici:

(a) planimetria del territorio comunale in scala adeguata riportante la individuazione delle strutture cimiteriali e delle relative aree di rispetto e delle vie di comunicazione;

(b) tavola di inquadramento di bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri ;

(c) planimetria almeno in scala 1:500, riportante lo stato di fatto di ogni cimitero e delle zone circostanti con la individuazione delle costruzioni presenti nelle aree di rispetto cimiteriale, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne esistenti, delle sepolture esistenti, distinte per tipologia, dei servizi interni esistenti e delle costruzioni accessorie;

(d) tavola di zonizzazione per ogni cimitero almeno in scala 1:500;

(e) planimetria di ogni cimitero con la rappresentazione di dettaglio (in scala 1:100 o 1:200) delle sepolture da realizzare distinte per tipologia, delle aree da concedere, delle costruzioni di servizio esistenti, delle zone di parcheggio sia esterne che interne di progetto, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici, dei sistemi di sorveglianza e delle eventuali modifiche alla zona di rispetto.

5. Il piano cimiteriale dovrà essere accompagnato dalla normativa tecnica di attuazione.

6. Nel caso in cui il piano cimiteriale riguardi cimiteri nel cui ambito siano collocati impianti tecnologici di bacino a servizio di altri comuni, quali ad es. crematorio o inceneritore di rifiuti cimiteriali, deve essere presentata una apposita tavola di inquadramento del bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri e i presidi sanitari esistenti o di progetto.

7. I documenti possono essere presentati anche in formato elettronico.

c) dei seguenti elaborati grafici:

1. planimetria del territorio comunale in scala adeguata riportante l'individuazione delle strutture cimiteriali e delle relative aree di rispetto e delle vie di comunicazione;

2. tavola di inquadramento di bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri;

3. planimetria almeno in scala 1:500, riportante lo stato di fatto di ogni cimitero e delle zone circostanti con la individuazione delle costruzioni presenti nelle aree di rispetto cimiteriale, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne esistenti, delle sepolture esistenti, distinte per tipologia, dei servizi interni esistenti e delle costruzioni accessorie;

4. tavola di zonizzazione per ogni cimitero almeno in scala 1:500;

5. planimetria di ogni cimitero con la rappresentazione di dettaglio (in scala 1:100 o 1:200) dello stato di occupazione di ciascuna sepoltura ipogea plurima esistente, delle sepolture da realizzare distinte per tipologia, delle aree da concedere, delle costruzioni di servizio esistenti, delle zone di parcheggio sia esterne che interne di progetto, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici, dei sistemi di sorveglianza e delle eventuali modifiche alla zona di rispetto;

6. planimetrie in scala 1:100 o 1:200 riportanti le opere oggetto di variante rispetto ai piani cimiteriali approvati corredate di relazione di raffronto della disponibilità di sepolture suddivisa per ciascuna tipologia di manufatti.

I piani cimiteriali devono essere corredati della documentazione di cui alle lettere a) e c) del punto precedente, nonché della normativa tecnica di attuazione.

Nel caso in cui i piani cimiteriali riguardino cimiteri nel cui ambito siano collocati impianti tecnologici di bacino a servizio di altri comuni, quali, ad esempio, crematorio o inceneritore di rifiuti cimiteriali, deve essere presentata un'apposita tavola di inquadramento del bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri e i presidi sanitari esistenti o in fase di progettazione.

ALLEGATO 2 – REQUISITI DEI LOCULI DESTINATI A TUMULAZIONE (ARTICOLO 16, COMMA 5)

Requisiti generali

1. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m².

2. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi.

3 I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75

ALLEGATO III Caratteristiche tecniche dei loculi

1. Caratteristiche tecniche generali dei loculi stagni e dei loculi aerei

I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.

Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a cm. 80x40x40.

Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di cm. 0,40 × 0,40 × 0,40.

di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.

4. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30.

5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40.

Requisiti per i loculi stagni

1. Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.

2. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti.

3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.

Requisiti per i loculi aerati

1. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.

2. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.

3. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.

5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro adsorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

6. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute.

7. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante

8. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

9. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

10. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

2. Caratteristiche tecniche dei loculi stagni

Sotto il feretro devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni strutturali fisse o elementi mobili capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.

I loculi devono essere realizzati con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita di liquidi e dei gas di putrefazione.

3. Caratteristiche tecniche dei loculi aerati

I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o ristrutturati.

Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da consentire il trattamento dei liquidi e dei gas di putrefazione.

La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può avvenire sia all'interno del loculo sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione. Tali sistemi impiegano filtri adsorbenti con particolari caratteristiche fisico-chimiche, filtri biologici o soluzioni miste.

La capacità di depurazione dei filtri deve essere tale da evitare che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute.

In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni strutturali fisse o elementi mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi. Devono essere inoltre utilizzate quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante.

In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, devono essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

Il loculo deve essere realizzato con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo stesso, nonché dotato di adeguata resistenza meccanica.

ALLEGATO 3 – CARATTERISTICHE DELLA CASSA (ARTICOLO 16, COMMA 9, LETTERA B); ARTICOLO 18, COMMA 1; ARTICOLO 18, COMMA 4)

Materiali ammessi e modalità costruttive

1. La cassa di legno deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 20 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 16 mm.

2. Quando la cassa metallica è interna alla cassa di legno quest'ultima deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 25 mm.. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 20 mm.

3. Il fondo e il coperchio della cassa devono essere formati da una o più tavole, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di sei nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Analogamente le pareti laterali dovranno essere formate da una o più tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

4. Sono consentite senza limiti le vernici naturali. Le vernici sintetiche non devono superare 1 kg. di peso sul cofano finito ed essere costituite da componenti che, in relazione all'ambiente di destinazione del feretro, garantiscano il rispetto dei limiti consentiti dalle norme UNI.

5. Quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a 20 cm., di spessore minimo non inferiore a 40 micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.

6. I feretri debbono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori.

Modalità di confezionamento e di chiusura delle casse

1. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti, di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte almeno m. in 40 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali con chiodi di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposti a distanza, l'uno dall'altro, non superiore a 20 cm.

2. Sul coperchio del feretro è apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome e il cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. La cassa nella parte esterna, in posizione visibile, deve riportare impresso il marchio del fabbricante.

Valvole e altri dispositivi atti a ridurre le sovrappressioni interne al feretro

1. Nelle casse per le quali è richiesta la riduzione delle sovrappressioni interne formate dai gas putrefattivi, debbono utilizzarsi valvole o altri dispositivi, che mantengano le caratteristiche dichiarate per almeno due anni dalla data di loro applicazione.

2. Nel caso di cassa metallica di lamiera di zinco, la valvola deve essere tarata per l'apertura con una sovrappressione pari o inferiore a 3000 Pa.

3. I dispositivi interni al feretro capaci di adsorbire gas putrefattivi sono sostitutivi della valvola se sono in grado di garantire che non si formino sovrappressioni interne superiori a 3000 Pa.

4. Ogni valvola o dispositivo nel marchio di fabbricazione deve riportare le caratteristiche garantite, la data di fabbricazione e quella di durata massima di efficienza garantita.

5. Le valvole applicate ai feretri da imbarcare a bordo di aeromobili, dovranno rispondere alle prescrizioni eventualmente dettate

dalle Autorità aeronautiche o, in loro assenza, da quelle del vettore.	
	<p>ALLEGATO I - Requisiti strutturali delle case funerarie</p> <p>Le sale destinate a celebrare i riti di commiato, eventualmente differenziate per capienza e dotazioni, sono dotate di regolare aeroluminazione naturale o artificiale ed hanno dimensioni, configurazione, arredi, finiture e servizi adeguati ad offrire condizioni di decoro per l'accoglienza dei partecipanti ai riti. Possiedono inoltre superficie minima non inferiore a 35 mq, con lato minimo di 5 m. Annesso a ciascuna sala è presente almeno un locale o spazio per l'attesa dei dolenti.</p> <p>Le pareti che separano le sale destinate ai riti di commiato dai restanti locali possiedono valori dell'indice del potere fonoisolante apparente R_w, così come definito nel dpcm 5 dicembre 1997, almeno di 55 dB(A).</p> <p>I percorsi dei feretri all'interno della casa funeraria sono distinti dai percorsi dei dolenti, senza alcuna possibilità di interferenza temporale.</p> <p>La casa funeraria è dotata di uno o più locali ufficio da utilizzare per il disbrigo delle attività amministrative e per i colloqui con i dolenti. Nei pressi dei locali ufficio è presente idoneo spazio o locale destinato all'attesa dei dolenti regolarmente aeroluminato.</p> <p>Nelle aree a cui hanno accesso i dolenti è presente almeno un servizio igienico attrezzato per le persone disabili. Per le case funerarie con più di tre sale di osservazione deve essere previsto almeno un servizio igienico aggiuntivo.</p> <p>Il personale addetto usufruisce di servizi igienici ad uso esclusivo, nonché di idoneo locale spogliatoio adeguatamente attrezzato, destinato alla preparazione del medesimo.</p> <p>Nella cella frigorifera o nell'eventuale locale refrigerato la temperatura è compresa tra 1 e 5 °C.</p> <p>La continuità dell'alimentazione elettrica della cella frigorifera o nel locale refrigerato è assicurata da un gruppo di continuità di adeguata capacità o mediante altro impianto con caratteristiche equivalenti.</p> <p>La capienza massima delle celle frigorifere o dell'eventuale locale refrigerato deve corrispondere al numero di feretri che possono essere custoditi presso la casa funeraria. Le dimensioni del locale refrigerato sono tali da consentire la movimentazione meccanizzata dei feretri.</p> <p>Nel locale per la preparazione delle salme sono collocati un tavolo in materiale durevole, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile ed un lavandino con leva clinica. Nello stesso locale le pareti e i pavimenti, facilmente lavabili e disinfettabili, devono essere privi di connessione ad angolo.</p> <p>Deve essere previsto uno spazio o un locale per il deposito di rifiuti e di materiale sporco.</p> <p>In tutti i locali in cui è prevista la permanenza di persone sono garantiti regolari rapporti aeroluminanti naturali o idonee condizioni microclimatiche mediante impianti tecnologici aventi caratteristiche previste dalla normativa vigente nonché dalle norme tecniche con riferimento alla destinazione d'uso commerciale. Gli impianti di condizionamento al servizio dei locali di preparazione ed osservazione delle salme non devono prevedere il ricircolo dell'aria.</p> <p>Tutti i locali sono muniti di idoneo impianto di illuminazione d'emergenza.</p> <p>In tutte le aree accessibili ai visitatori è garantito il requisito di visibilità per le persone con ridotta capacità motoria.</p> <p>Per quanto non specificato si rimanda ai requisiti disciplinati dalla normativa statale e regionale.</p>
	<p>ALLEGATO IV Caratteristiche strutturali, impiantistiche e gestionali degli impianti di cremazione</p> <p>1. Caratteristiche minime della area tecnologica</p>

	<p>Ogni impianto di cremazione è suddiviso in un'area tecnologica e in un'area di servizio.</p> <p>Si definisce area tecnologica l'insieme dei locali e degli spazi destinati all'installazione degli impianti tecnici, nonché dei locali o spazi di supporto ai medesimi impianti e dei servizi per gli addetti. In tale area è consentito esclusivamente l'accesso degli operatori. I locali destinati all'impianto di cremazione e agli impianti tecnici devono essere adeguati alle esigenze operative, sia di esercizio che di manutenzione, e devono possedere i requisiti previsti dalle normative applicabili in relazione alla specifica destinazione d'uso. In tutti i locali devono essere garantite idonee condizioni microclimatiche anche mediante appositi impianti. I medesimi locali devono essere muniti di idoneo impianto di illuminazione di emergenza ed avere pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili.</p> <p>L'area tecnologica comprende le seguenti dotazioni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un locale in cui si trovano una o più camere per la cremazione, la zona di caricamento e gli impianti di trattamento delle emissioni; • un locale per il trattamento delle ceneri con apparecchiature a circuito chiuso al fine di contenere le emissioni di polveri nell'ambiente di lavoro; • un locale deposito refrigerato per la conservazione di feretri e di contenitori di resti mortali o di parti anatomiche riconoscibili in attesa della cremazione, con una capienza minima pari alla capacità massima di feretri trattabili in due giorni dalle linee di cremazione presenti e di dimensioni tali da consentire la movimentazione meccanica dei feretri; • un locale di conservazione delle urne cinerarie in attesa di consegna con una capienza minima pari ad almeno cinquanta urne cinerarie per ogni linea di cremazione; • uno spazio per il deposito del materiale d'uso e delle attrezzature; • un lavamani con rubinetteria a comando non manuale o leva clinica e prodotti per l'igiene delle mani; • locali di servizio per i lavoratori. <p>Per camera di cremazione s'intende il manufatto in cui avviene l'incenerimento del feretro.</p> <p>Nelle adiacenze dell'area tecnologica deve trovarsi il parcheggio ad uso esclusivo dei carri funebri, per consentire l'accesso diretto dei feretri all'impianto crematorio.</p> <p>I percorsi dei feretri, sin dall'arrivo al crematorio e all'interno della zona tecnologica, devono essere separati dalle zone in cui è ammesso l'accesso dei dolenti, senza alcuna possibilità di promiscuità.</p> <p><u>2. Locali accessori e di servizio</u></p> <p>Il crematorio deve essere dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un locale di attesa per i dolenti, di superficie minima pari a 15 mq, incrementata di 4 mq per ogni ulteriore camera di trattamento oltre la prima; • uno o più locali ufficio regolarmente aeroilluminanti naturalmente, da utilizzare per il disbrigo delle attività amministrative • almeno un servizio igienico ad uso dei dolenti. <p><u>3. Caratteristiche impiantistiche</u></p> <p>L'impianto di cremazione deve essere dotato di un gruppo di continuità, opportunamente dimensionato, che entri in funzione in caso di interruzione imprevista dell'energia elettrica e che assicuri in ogni caso il completamento del processo di cremazione in corso in condizioni di sicurezza per gli operatori e per le apparecchiature costituenti l'impianto.</p> <p>Ciascuna camera di cremazione deve essere munita di un sistema di interblocco che consenta di avviare la fase di caricamento del feretro e di apertura del portello di carico del feretro solo dopo che è stata raggiunta la temperatura minima di esercizio all'interno della camera di cremazione.</p>
--	--

	<p>I nuovi impianti devono essere muniti di sistemi finalizzati al contenimento dei consumi energetici mediante il recupero del calore dai fumi. Qualora il calore recuperato non venga destinato ad usi tecnologici, ma alla climatizzazione degli ambienti mediante impianti di trattamento dell'aria è necessario che il recupero del calore avvenga mediante sistemi ausiliari e non a scambio diretto.</p> <p><u>4. Piano di manutenzione</u></p> <p>L'impianto di cremazione deve essere sottoposto a regolare manutenzione secondo le indicazioni fornite dal fabbricante al fine di garantirne il regolare funzionamento. Il gestore deve pertanto dotarsi di un adeguato piano di manutenzione in cui devono essere previste e registrate:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire e eseguite in funzione delle indicazioni del fabbricante e del numero di cremazioni annue;b) l'attività di controllo e di eventuale sostituzione periodica delle apparecchiature o parti di esse usurate, connesse alle tecnologie utilizzate nell'impianto;c) le anomalie di funzionamento verificatesi;d) le cause di eventuali fermi dell'impianto, le azioni correttive adottate e i ricambi essenziali necessari a evitare fermi non programmati.
--	--